



Roma, 31 Ottobre 2019

**MITTENTE:** ASSOTIR

Via Santa Caterina Albanese, 14

00173 Roma

Tel.: +39 067221815

Mail: [sistema@assotir.it](mailto:sistema@assotir.it)

P.e.c. : [assotir@legalmail.it](mailto:assotir@legalmail.it)

**PROT.2132/19/ASSOTIR**

**Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento  
dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2020**

Le scriventi associazioni esprimono il loro disappunto rispetto alla decisione dell'Autorità di regolazione dei Trasporti (d'ora in avanti ART) la quale, per l'ennesimo anno, ha deciso di includere l'autotrasporto tra i settori sottoposti ad obbligo di contribuzione (paragrafo 1 del documento di consultazione, allegato alla delibera n. 131/2019 del 10 Ottobre 2019), utilizzando le stesse formulazioni degli ultimi anni che:

- includono tra i servizi di trasporto sottoposti all'obbligo, quelli “...di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti”;
- individuano, in via presuntiva, le imprese che svolgono i predetti servizi, in quelle che hanno in disponibilità almeno un veicolo di massa complessiva superiore a 26 ton o almeno un trattore con massa rimorchiabile superiore a 26 ton.

Ci troviamo costretti a ribadire il nostro giudizio negativo verso questa scelta dell'ART., alla stregua di quanto già avvenuto in passato.

Invero, l'ART continua a disattendere il principio fondamentale sancito nella oramai ben nota Sentenza n.69/2017, secondo il quale l'Autorità può pretendere il contributo al funzionamento soltanto verso “coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali”. Orbene, in tutti questi anni l'ART non ha mai esercizio funzioni regolatorie nel settore dell'autotrasporto merci per conto di terzi, come il TAR del Piemonte ha ripetutamente evidenziato nelle sue Sentenze di accoglimento dei ricorsi presentati da alcune associazioni del settore. Sentenze che, peraltro, hanno altresì bocciato in maniera inequivocabile il ragionamento dell'ART che ritiene obbligata la categoria dell'autotrasporto in quanto fruitrice di infrastrutture sulle quali, invece, l'Autorità esercita le sue funzioni regolatorie; invero, se così non fosse si giungerebbe al paradosso che qualunque soggetto che venga in contatto

con un'infrastruttura di trasporto, solo per questo motivo sarebbe soggetto in astratto alle competenze dell'ART!!

Né, peraltro, si può ritenere che questo scenario abbia subito modifiche a seguito della riformulazione dell'art. 37, comma 6, lett. b del decreto legge 201/2011 operata dal cd decreto Genova: anche nel nuovo testo, infatti, si conferma che il presupposto fondamentale per poter pretendere il pagamento del contributo, è quello che l'ART abbia concretamente avviato, nel mercato di riferimento dell'impresa, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività regolatorie previste dalla legge. La circostanza non si è mai verificata nel settore dell'autotrasporto merci per conto di terzi, né tantomeno potrà mai verificarsi in futuro visto che sia la normativa italiana (in particolare, il d.lgs 286 del 21.11.2005 e ss. modifiche) che numerose pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, hanno stabilito in maniera inequivocabile che nel settore in rilievo vige il principio del libero mercato, che impedisce qualsiasi attività di correzione da parte di soggetti terzi.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, le scriventi ribadiscono che l'ART non è legittimata in alcun modo a pretendere dei contributi dalle imprese rappresentate dalle scriventi.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale



---

Claudio DONATI